

GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO LE PRECEDENZE CHE DANNO DIRITTO ALL'ESCLUSIONE

Le precedenze da tenere in considerazione sono:

- I (emodializzati e non vedenti),
- III (disabilità personale e cure continuative),
- IV (assistenza al familiare disabile),
- VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità).

ATTENZIONE: In caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Pertanto, nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, **è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.**

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

1) Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i beneficiari delle seguenti precedenze:

▪ **PUNTO I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE**

- *Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)*
- *Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

▪ **PUNTO III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

In ordine di priorità, prima il personale con:

- ***Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Successivamente il personale con:

- ***Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare **l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. nelle quali **deve risultare la dicitura "grave patologia"**.

In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

In ultimo il personale con:

- ***Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).**

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Nelle predette certificazioni deve risultare **la situazione di gravità della disabilità** (il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale).

▪ **PUNTO IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, le certificazioni relative alle situazioni sotto-indicate:

1.

- ***Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- ***Colui che esercita la legale tutela***

La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). Sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

- ***Fratello/sorella (esclusione da riconoscere solo ad uno di essi)***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale

deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Inoltre, può essere escluso dalla graduatoria solo in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili: **l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.**

ATTENZIONE: le tre tipologie elencate (assistenza al figlio, tutela legale e assistenza al fratello/sorella) rappresentano un'unica precedenza ai fini della collocazione del docente all'interno della graduatoria. Ciò vuol dire che, se un docente assiste il figlio e un altro docente assiste il fratello/sorella o ha una tutela legale, i due docenti hanno la stessa precedenza. Per cui, in caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

2

SUCCESSIVAMENTE E' INSERITO IL PERSONALE:

- ***Coniuge che assiste l'altro coniuge /o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

- ➡ ***Figlio che assiste il genitore disabile***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni

mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità **"PERMANENTE"**.

ATTENZIONE: le due tipologie elencate (assistenza al coniuge e al genitore) rappresentano un'unica precedenza ai fini della collocazione del docente all'interno della graduatoria.

Ciò vuol dire che, se un docente assiste il coniuge e un altro docente assiste il genitore, i due docenti hanno la stessa precedenza. Per cui, in caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Particolare attenzione per il personale (figlio) che assistono il genitore disabile:

L'esclusione dalla graduatoria viene riconosciuta in presenza della sottoelencata condizione:

- ✓ di aver richiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in corso, almeno uno dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

NOTA BENE: NON SONO PIÙ RICHIESTE, IN NESSUN CASO:

- AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AD UNA EVENTUALE CONVIVENZA CON IL GENITORE;
- AUTODICHIARAZIONI DEL CONIUGE DEL DISABILE CHE RINUNCIA ALL'ASSISTENZA;
- AUTODICHIARAZIONI DI ALTRI FRATELLI O SORELLE CHE RINUNCIANO ALL'ASSISTENZA.

ATTENZIONE: PER TUTTE LE PRECEDENZE CHE RIGUARDANO L'ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE:

- a) l'esclusione dalla graduatoria interna si applica **solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del familiare disabile;**
- b) è necessario, inoltre, che **la scuola di titolarità del docente sia nello stesso comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare disabile;**
- c) **qualora la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello del familiare disabile,** l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento.

▪ **PUNTO VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI**

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).

ATTENZIONE: L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e SOLO SE TITOLARI NELLA STESSA PROVINCIA in cui si è amministratore degli EE.LL.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.